CAMERA DEI DEPUTATI N. 3145

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIZZOLANTE, LUPI, ADORNATO, ALLI, BERNARDO, DORINA BIANCHI, BINETTI, BOSCO, BUTTIGLIONE, CALABRÒ, CAUSIN, CERA, CICCHITTO, D'ALIA, DE GIROLAMO, DE MITA, GAROFALO, MINARDO, MISURACA, PAGANO, PICCONE, PISO, ROCCELLA, SAMMARCO, SCOPELLITI, TANCREDI, VIGNALI

Deleghe al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di consolidamento della posizione pensionistica individuale e di valorizzazione della complementarità tra previdenza pubblica e privata

Presentata il 25 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma previdenziale realizzata nel 2012 ha prodotto il drastico passaggio a un elevamento dell'età pensionabile – anche perché contestuale con la riforma degli ammortizzatori sociali – e al sistema contributivo. La presente proposta di legge ne vuole rappresentare il necessario complemento affinché, grazie all'introduzione di un più agevole e flessibile ricorso agli istituti della prosecuzione volontaria, del riscatto e della totalizzazione, ovvero attraverso un più intenso afflusso di risparmio previdenziale alla previdenza obbligatoria e la somma di tutti i contributi, si produca una maggiore consistenza in essa della posizione individuale e, di conseguenza, del relativo trattamento. Allo stesso scopo si vuole valorizzare la complementarità tra previdenza pubblica e privata in modo da agevolare sia il raggiungimento dei requisiti di pensione tramite trasferimento di risorse volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari individuali e collettive alla gestione obbligatoria, sia l'integrazione al reddito, fino al

raggiungimento dell'età di pensione obbligatoria, in caso di cessazione anticipata dell'attività lavorativa, grazie alla possibilità di un accesso anticipato alla pensione complementare. In questo modo si determinano ancor maggiori ragioni per aderire alla previdenza complementare proprio grazie alle sue regole più flessibili e si promuove la cultura previdenziale.

Più in particolare, si prevede che l'autorizzazione ai versamenti volontari non sia più condizionata dalla posizione assicurativa del soggetto, né dalla contestuale eventuale presenza di contribuzione obbligatoria versata in altre gestioni, ma semplicemente dalla qualità di iscritto alla gestione medesima. I versamenti volontari vengono, inoltre, resi utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati cui si applica il sistema di calcolo contributivo. Inoltre, in una prospettiva di flessibilità e di responsabilizzazione individuale rispetto alle scelte sul futuro previdenziale, viene lasciata la possibilità al lavoratore di scegliere l'importo da versare che parte da un minimo ad un massimo. I versamenti in favore del lavoratore possono, inoltre, essere effettuati da fondi di solidarietà aziendale o dal datore di lavoro anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto e ad essi si applica la disciplina fiscale relativa alla contribuzione ordinaria.

L'istituto del riscatto dei periodi di studio viene consentito per la copertura di tutti i periodi pregressi o successivi nei quali non sussista un'altra copertura contributiva (obbligatoria o figurativa) in qualunque gestione assicurativa e a prescindere dalla sussistenza o no di un rapporto lavorativo o di una esperienza lavorativa (esempio *stage*, tirocini, lavori occasionali). Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato dall'articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di riscattare la laurea anche in assenza di contribuzione a qualunque forma previdenziale. Si prevedono modalità di calcolo dei relativi oneri modulate tra un minimo connesso all'equilibrio del sistema e un massimo correlato alla media delle retribuzioni in un periodo di riferimento, con un corrispondente apporto alla prestazione previdenziale. Questo regime più flessibile si aggiunge alla rigida modalità vigente – che viene confermata come alternativa – in quanto quest'ultima opera solo « ora per allora » secondo un modello unico. Si conferma ovviamente il vigente regime di deducibilità fiscale per gli importi versati. I periodi così riscattati sono quindi utili sia ai fini del diritto sia della misura delle prestazioni pensionistiche. Inoltre, sempre ai fini dell'afflusso di risparmio previdenziale al pilastro della previdenza obbligatoria, si consente all'Istituto nazionale della previdenza sociale di emettere buoni destinati a essere erogati quali incentivi a lavoratori e consumatori in modo da essere poi versati alle gestioni previdenziali secondo le modalità consentite. Anche questo percorso innovativo di contribuzione volontaria vuole concorrere a diffondere la cultura previdenziale.

Per quanto riguarda l'istituto della totalizzazione, che è lo strumento attraverso il quale il lavoratore può valorizzare gratuitamente tutti i periodi contributivi versati nelle differenti gestioni, si interviene per modificare i criteri di calcolo della pensione in totalizzazione e per applicare il principio del *pro rata*, prevedendo che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sia tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo.

Vengono, infine, applicati anche alla pensione in totalizzazione i requisiti di accesso al pensionamento previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2011, n. 214, superando la specialità di requisiti stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

Inoltre, sempre al fine di consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati dai lavoratori, si estende l'istituto della pensione supplementare anche alle gestioni esclusive o sostitutive dell'assicura-

zione generale obbligatoria, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento. La pensione supplementare verrà calcolata, in ogni caso, con il sistema contributivo.

Nel complesso, si tratta di disposizioni che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, perché individuano le flessibilità nell'ambito del metodo contributivo consentendo il conferimento di risparmio e di quote dello stesso trattamento di fine rapporto alla previdenza obbligatoria, in modo da integrare i periodi contributivi e il conto previdenziale individuale. Molte persone potranno salvaguardare i propri versamenti quando questi siano insufficienti a raggiungere i requisiti minimi o completarli quando sono limitati dalla discontinuità lavorativa.

È, inoltre, previsto, nell'ottica di una maggiore flessibilità all'accesso al trattamento pensionistico, un potenziamento del ruolo complementare del risparmio previdenziale dei cosiddetti secondo e terzo pilastro, al fine di raggiungere un duplice obiettivo: rendere flessibile, sempre senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'accesso anticipato a una prestazione pensionistica; rilanciare nel sistema italiano la previdenza privata, in un'ottica non solo integrativa dell'assegno pensionistico (come è attualmente), ma anche come una previdenza effettivamente complementare rispetto a quella pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di consolidamento della posizione pensionistica individuale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare il versamento dei contributi volontari, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l'utilizzo della totalizzazione e l'erogazione della pensione supplementare, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'autorizzazione ai versamenti volontari nella gestione di appartenenza sia condizionata soltanto all'iscrizione alla gestione medesima, a prescindere dalla posizione assicurativa in quella o in altre gestioni; prevedere che l'autorizzazione sia regolata da criteri di flessibilità riconoscendo al soggetto interessato la possibilità di scegliere l'importo da versare all'interno di una fascia tra un minimale di retribuzione imponibile, previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, e un massimale risultante dalla media delle retribuzioni delle ultime cinquantadue settimane di contribuzione obbligatoria versata e accreditata; prevedere altresì che i versamenti volontari, pari al citato massimale, siano resi utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati cui si applica il sistema di calcolo contributivo e che i versamenti in favore del lavoratore possano essere effettuati da fondi di solidarietà aziendale o dal datore di lavoro anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto applicando ad essi la

disciplina fiscale relativa alla contribuzione ordinaria;

b) prevedere che il riconoscimento della facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e *post* universitario, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, sia consentito in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti o a una delle forme sostitutive o esclusive della medesima per i periodi successivi all'iscrizione, antecedenti o successivi alla domanda di riscatto, non coperti da contribuzione in nessuna forma previdenziale obbligatoria; prevedere che per la determinazione dell'onere di riscatto e per le modalità di pagamento dello stesso si applichino, anche per i periodi per i periodi non coperti dal sistema contributivo, modalità flessibili tra una base minima correlata all'equilibrio del sistema e una misura massima connessa alla media delle retribuzioni di un determinato periodo precedente la domanda; prevedere che ai versamenti corrispondano diversi e correlati apporti al calcolo della prestazione, fermi restando i riscatti di periodi già consentiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimane ferma la normativa vigente alla medesima data; prevedere che per il riscatto di tali periodi sia consentito l'impiego di quote del trattamento di fine rapporto maturato, nonché di quote di contributi versati a forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; nel caso in cui, in sede di contrattazione collettiva, le parti sociali non addivengano a regolare la materia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedere che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in via sperimentale per un triennio; prevedere che agli oneri versati si appli-

chino le disposizioni vigenti in materia di deducibilità fiscale;

c) prevedere che l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia autorizzato a emettere buoni previdenziali tracciabili, destinati all'acquisto da parte di datori di lavoro e di operatori della distribuzione commerciale, per la loro erogazione quali incentivi a lavoratori e a consumatori, ai fini del versamento volontario alle gestioni previdenziali secondo le modalità consentite;

d) prevedere ai fini della valorizzazione dell'istituto della totalizzazione, la revisione della relativa disciplina stabilendo che ogni ente previdenziale presso cui sono stati versati contributi sia tenuto *pro quota* alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo il proprio ordinamento e le proprie regole di calcolo, nonché stabilendo l'applicazione anche alle pensioni in totalizzazione dei requisiti di accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

e) prevedere che, allo scopo di consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati, il diritto alla pensione supplementare sia esteso alle gestioni di carattere obbligatorio che ne sono prive, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento calcolando in ogni caso la pensione supplementare con il sistema contributivo in ciascuna delle scadenze previste;

f) apportare alla normativa vigente le modifiche occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di valorizzazione della complementarità tra previdenza pubblica e privata).

1. Al fine di promuovere l'integrazione tra la previdenza pubblica e quella com-

plementare nonché l'adesione a quest'ultima, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) valorizzare la complementarità fra previdenza pubblica e privata, consentendo l'accesso anticipato alla prestazione pensionistica complementare rispetto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime di appartenenza ovvero un'anticipazione della posizione individuale maturata, anche al fine di agevolare l'eventuale trasferimento di risorse finanziarie volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari individuali e collettive alla gestione obbligatoria di appartenenza per perfezionare i requisiti di accesso alla prestazione o incrementarne l'importo, nonché di garantire, in caso di cessazione anticipata dell'attività lavorativa, l'integrazione del reddito fino al raggiungimento dell'età di pensione; prevedere che le modalità, le misure e i limiti della disciplina di cui alla presente lettera siano stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

b) potenziare la previdenza complementare, anche adottando le necessarie modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo modalità di adesione automatica, fatta salva la diversa volontà manifestata dal lavoratore entro sei mesi dalla data dell'assunzione;

c) apportare alla normativa vigente le modifiche occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

ART. 3.

(Procedure per l'esercizio delle deleghe).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge,

ciascuno dei quali è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono adottati nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui ai medesimi articoli 1 e 2.

€ 1,00

17PDL0031500